

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 93

approvata il 5 febbraio 2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEPOSITATO PRESSO QUESTO
SERVIZIO E COMPOSTO DA N° 4
PAGINE.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giorgio MARENCO



DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2015. AGGIORNAMENTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2014-03538/34 (CIG 56952393E6- CUP C16G14000110004).

Con determinazione dirigenziale n. 452 del 28 luglio 2014, n. mecc. 2014-03538/34, esecutiva dal 4 agosto 2014, sono stati approvati il progetto relativo ai lavori di "Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei e Rivi Collinari Anno 2015", per un importo complessivo di Euro 214.080,00 (I.V.A. compresa), il relativo impegno di spesa limitato ad Euro 128.448,00 (I.V.A. compresa), nonché le modalità di affidamento delle opere, mediante gara a procedura aperta.

Allo stato attuale è in pubblicazione il bando della suddetta gara a Procedura Aperta (93/2014) e le categorie di lavorazioni incluse in appalto sono la OG 3 (prevalente), la OG 6 e la OG 11 (subappaltabili o scorporabili); in particolare la categoria OG 11 include gli interventi specialistici inerenti gli impianti a servizio dei manufatti in gestione al Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, quali gli impianti di sicurezza dei sottopassi cittadini (antincendio, S.O.S., illuminazione e segnaletica di emergenza, videosorveglianza, impianti semaforici, ecc.), i sistemi di monitoraggio strutturale presenti su varie infrastrutture (passerella Olimpica, ponte Amedeo VIII, ponte di via Livorno), le due stazioni di pompaggio di Falchera e tutti i restanti impianti tecnologici (impianto di sollevamento del ponte Carpanini, sistema di monitoraggio del livello dei corsi d'acqua cittadini, ecc.), relativamente ai quali, trattandosi di impianti di sicurezza, è necessaria la reperibilità e pronta operatività di tecnici specializzati 24 h su 24 h.

Poiché nel corso degli ultimi anni tali lavorazioni sono sempre state affidate in subappalto da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto di Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei e Rivi Collinari e numerose sono state le segnalazioni pervenute da parte delle imprese subappaltatrici circa i ritardi ed il mancato pagamento dei propri corrispettivi secondo le tempistiche pattuite, con conseguente interruzione del servizio prestato e forti disagi per la cittadinanza, al fine di scongiurare tale evenienza ed assicurare la corretta e continua operatività di tecnici specializzati su impianti di sicurezza estremamente articolati e complessi, si ritiene pertanto necessario, per la sola categoria OG 11 e relativamente alla suddetta reperibilità, inserire nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2014-03538/34, quanto previsto all'art. 118 – comma 3, 1° periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. circa la facoltà della Stazione Appaltante di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori.

In particolare **l'art. 27 – comma 2** del Capitolato Speciale d'Appalto:

“La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 ed all'art. 118, commi 3 ultimo periodo e 3 bis del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera (2%). In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.”

viene modificato e sostituito come segue:

“La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 ed all'art. 118, commi 3 ultimo periodo e 3 bis del Codice e *fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2 bis*; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera (2%). In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.”

e viene introdotto il seguente nuovo **comma 2 bis**:

“Solo per la categoria di lavori OG 11, tenuto conto della particolarità e specificità delle prestazioni rientranti in tale categoria incluse nel presente appalto, per le quali deve sempre essere garantita la reperibilità e pronta operatività di tecnici specializzati 24 h / 24 h (vedi successivo art. 36.2), nel caso in cui tali prestazioni vengano affidate in subappalto e questo venga autorizzato, la Città provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto previsto dall'art. 118 – comma 3, 1° periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso l'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 118 – comma 3, 3° periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..”

Si allegano alla presente le relative nuove pagine del capitolato Speciale d'Appalto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

DETERMINA

- 1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa che qui integralmente si richiamano e per quanto indicato in merito alla sola categoria OG 11 relativamente alla reperibilità dei tecnici specializzati per il pronto intervento sugli impianti di sicurezza, in merito al progetto di "Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei e Rivi Collinari Anno 2015" l'aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto come segue e come indicato nelle nuove pagine allegate al presente provvedimento:

- l'art. 27 – comma 2

“La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 ed all'art. 118, commi 3 ultimo periodo e 3 bis del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera (2%). In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.”

viene modificato e sostituito con

- “La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 ed all'art. 118, commi 3 ultimo periodo e 3 bis del Codice e *fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2 bis*; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera (2%). In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei

confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.”;

- viene introdotto il nuovo comma 2 bis

“Solo per la categoria di lavori OG 11, tenuto conto della particolarità e specificità delle prestazioni rientranti in tale categoria incluse nel presente appalto per le quali deve sempre essere garantita la reperibilità e pronta operatività di tecnici specializzati 24 h / 24 h (vedi successivo art. 36.2), nel caso in cui tali prestazioni vengano affidate in subappalto e questo venga autorizzato, la Città provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto previsto dall'art. 118 – comma 3, 1° periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso l'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 118 – comma 3, 3° periodo.”

- 2) di dare atto che il presente atto non comporta variazioni alla spesa complessiva di Euro 128.448,00, già impegnata con la determinazione n. mecc. 2014-03538/34, citata in narrativa.

Torino, 5 febbraio 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giorgio MARENGO

